

CRONACHE

IL DIRITTO ROMANO DEL MARCHESE MAFFEI

Scipione Maffei è stato, lo sanno tutti, un attivissimo poligrafo del 1700, che si occupò particolarmente della sua Verona (in una *Verona illustrata*, 1731-1732, ove si spazia su tutto, dall'archeologia alla storia della letteratura, all'arte, all'aneddotica) e che raccolse in un grosso volume le dodici (secondo lui) migliori tragedie del *Teatro italiano* (1723), una delle quali, la *Merope*, modestia a parte, era sua. Ignoravo che fosse marchese, ma non ignoravo e non ignoro che molti studiosi lo hanno paragonato, per erudizione e copiose scritture, al suo grande contemporaneo Ludovico Muratori. Il che, forse, è un tantino esagerato, tuttavia posso sbagliare.

Più che al Muratori io comparerei il marchese Scipione a Fozio, lo studioso bizantino che fu patriarca di Costantinopoli negli anni 858-867 e ancora 878-886, tra le cui opere spicca la vastissima *Bibliotheca* (o *Myrionbiblion*), nella quale sono riassunte non meno di 280 trattazioni relative a tutti i possibili argomenti, ma nella quale domina altresì una caratteristica unica e inalterabile, quella della superficialità, della inevitabile superficialità del « tuttologo ».

Direi, infatti, che il breve compendio maffeiano del *De origine iuris civilis* di Gian Vincenzo Gravina, celebratissimo trattato edito nel 1712 (*De origine iuris civilis* di Gian-Vincenzo Gravina, ridotto in compendio dal marchese Scipione Maffei, Seconda edizione napoletana, Napoli 1822, Presso Gennaro Matarazzo, Col dovuto permesso, p. 105), ritragga tanto poco quanto niente quel modello di storiografia e di bibliografia così celebrato ai suoi tempi e così rispettato ancor oggi. Colpa, a mio avviso, non tanto dello scarso numero di pagine impiegate, quanto del fatto che il Maffei non ha proceduto con metodo: non ha prima letto e capito per passar dopo, solo dopo, a riassumere, ma ha « sunteggiato leggendo », con l'esito deplorabile di esprimersi in termini poco chiari (resi ancor meno chiari dal minimo ricorso ai capoversi), di non rendersi conto dell'importanza preponderante di certe notizie e di scivolare spesso, se pur non volentieri, in vacuità e in schiocchezze che il Gravina non si era nemmeno sognato di imbastire.

Dio mio, non è che alla storiografia in generale ed alla giusromanistica in particolare siano mancati nei secoli gli ermetici, i gonfioni, gli strampalati e gli immaginosi: tutt'altro. La caccia al nuovo ed all'originale ha sempre fatto e tuttora fa, per dir così, le sue vittime (vittime che, d'altra parte, non di rado sono salite in cattedra universitaria per più o meno misteriosi motivi, diventando aguzzini feroci di spauritissimi allievi). Ma vi è un limite a tutto. Per esempio, affermare (come a p. 26) che il famoso giurista Alfeno Varo « dal mestiere di calzolaio, che esercitava in Cremona, portatosi a Roma a studiare la Legge, arrivò fino al Consolato e ad essere sepolto a spese del Pubblico »: affermarlo significa dare inutile evidenza ad una notizia incredibile (che si legge nello svalutatissimo Porfirione in *Hor. Serm.* 1.3.130), senza chiedersi, visto che si vuole riportarla, se Alfeno Varo fosse davvero un ciabattino, o non fosse invece un piccolo industriale delle scarpe al quale (gli appalti militari,

si sa, gli appalti) non mancava il censo cospicuo necessario per accedere al rango equestre e, nel 39 a.C., al consolato suffetto. E ancora, l'episodio notissimo del bizzarro Lucio Verazio che andava in giro per Roma a schiaffeggiare la gente, approfittando del fatto che ogni schiaffo gli costava, a termini delle vetuste *XII Tabulae*, soltanto 25 svalutatissimi assi (cfr. p. 61), è un episodio vero o comunque verosimile (ne parlava, stando a Gell., *Noct. Att.* 20.1.13, Antistio Labeone), ma acquista valore solo se si aggiunge e si spiega ben bene (cosa che l'a. non fa) che esso indusse il pretore romano ad introdurre un'azione giudiziaria per cui gli schiaffi, e le lesioni personali in genere, andavano « pagati » con somme non più così ridicole, ma proporzionate ai valori monetari correnti. E sarebbe facile continuare.

Concluderò, ciò premesso, che il libriccino del Maffei, capitato tra le mani per caso, non è tale da meritare una ristampa e un commento storico? Niente affatto. Salvo che l'impresa va compiuta, suggerisco, soltanto al fine di mettere in evidenza, una volta di più, l'inopportunità scientifica di certi sunti affrettati, il lato criticabile di certa affastellata erudizione settecentesca e la presumibilissima ragion pratica dell'« edizione napoletana » (per di più, la seconda) pubblicata nel 1822 « presso Genaro Matarazzo », beninteso « col dovuto permesso ».

Lasciando ad altri il compito di illustrare i due primi punti, mi permetto di avanzare, da esperto, un'ipotesi sul terzo. Le dispense del marchese Maffei erano pur sempre sufficienti per lucrare agli esami, da certi professori di manica larga e di udito benevolo, l'approvazione col minimo dei voti, e magari anche più. Proprio come oggi, a quanto mi dicono. Ma guarda:

ANTONIO GUARINO



L'ECONOMIA TARDA: FRA PRIVATO E PUBBLICO

Dall'11 al 14 ottobre 1995 si è svolto il XII Convegno internazionale organizzato dall'Accademia romanistica costantiniana su « Finanza e attività bancaria tra pubblico e privato nella tarda antichità. Definizioni, normazione, prassi ».

Nella prima giornata, presso la Sala Brugnoli del Palazzo della Regione in Perugia, al discorso inaugurale di G. Crifò è seguita la relazione di M. Sargenti, *Economia e finanza tra pubblico e privato nella normativa del tardo Impero*. Ha messo in luce come l'attenzione del legislatore tardo-imperiale sembra essersi rivolta soprattutto al problema degli interessi monetari (come emerge da quattro costituzioni contenute in CTh. 2.33). Ha evidenziato l'assenza di norme relative a fondamentali istituti economico-finanziari (quali il *foenus nauticum*, il *commodatum* e il *depositum*). Il Sargenti ha invece colto nella compilazione teodosiana una notevole attenzione verso l'istituto della compravendita, concepito e disciplinato in modo accurato, secondo un'ispirazione in parte pubblicistica, probabilmente al fine di soddisfare rilevanti esigenze generali. Manca, al contrario, una qualsiasi regolamentazione della delicata ed importante funzione bancaria, risultando omissivo nei Codici un titolo ad essa relativo e impiegati in modo non appropriato i termini *argentarii* e *nummularii*. Nell'ambito della finanza pubblica le linee normative di intervento hanno riguardato la tutela della moneta e la conseguente repressione del falso monetario e della smonetazione, fenomeno per cui erano fuse monete per utilizzarne il contenuto ad altro fine oppure le stesse erano trasferite altrove e vendute come